



Città D'Arte

Luogo del Primo Presepio del Mondo - 1223

Prot. 5995

Gemellato con:



Betlemme



S. Donato Val di Comino -FR



Guardea -TR

Greccio, li 18/06/2021

## DETERMINAZIONE COMUNALE N°04/2021

(Legge Regionale di sub-delega n° 8 del 22/06/2012)

## AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 - comma 7°-8°- 9° D. LGS. 42/2004)

**SOGGETTORICHIEDENTE:** Sig.ra Daniela David.

**OGGETTO DELL'INTERVENTO:** PROGETTO PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INVOLUCRO ESTERNO, SENZA ALTERAZIONE STATICA, DEL FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN GRECCIO, VIA VELINO N. 3.

**LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:** Via Velino, 3 – fraz. Limiti di Greccio

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e s.m.i “Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali”;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con la quale sono stati approvati i previgenti Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 886/2008 e successiva n. 338/2009 è stata deliberata l' “Approvazione dei criteri necessari alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti dagli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004”;

VISTO che con successiva Delibera della Regione Lazio il Comune di Greccio ha ricevuto l'autorizzazione ad esercitare il potere di subdelega ai sensi e per gli effetti della L.R. 22 giugno 2012, n. 8, a modifica della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni culturali e le attività culturali”, Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, e successive modificazioni;

VISTA la parte terza “Beni paesaggistici” del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, “codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il P.T.P.R. Lazio, dapprima adottato con atti della Giunta Regionale del 25 luglio 2007, n. 556, e del 21 dicembre 2007, n. 1025, e successivamente approvato con D.C.R. n. 5 del 2 agosto 2019 - pubblicata sul BURL n. 13 del 13.02.2020, ed il relativo Testo Coordinato delle N.T.A.;

VISTA la D.G.R. n. 49 del 13 febbraio 2020 - pubblicata sul BURL n. 15 del 20 febbraio 2020, con la quale la Giunta Regionale ha Adottato la variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. n. 24 del 6 luglio 1998 ed in ottemperanza degli artt. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n. 42/2004, inerente alla rettifica e all'ampliamento dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 02.08.2019;

VISTA la Determina del Direttore della Direzione Regionale "Territorio e Urbanistica" n. B6832 del 28.12.2009, con la quale è stato disposto il mantenimento in capo al Comune di Greccio delle funzioni delegate in materia di autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010 – artt. 146 e 159 del D.Lgs. n. 42/04;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio N. 16 del 08.02.2021 con cui è stato affidato l'incarico per il rilascio di pareri in materia paesaggistico-ambientale ai sensi degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché di pareri ex art. 32 della L. 47/85, all'Ing. Andrea Valenzi, in possesso dei requisiti richiesti per legge;

VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice con procedimento semplificato prodotta dalla Sig.ra Daniela David, nata a Roman – Romania (EE) il 02.11.1968 eresidente a Greccio (RI) in Via Velino n. 3, acquisita in data 07.04.2021 al protocollo n. 2240, e successiva integrazione, intesa ad ottenere il rilasciodell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INVOLUCRO ESTERNO, SENZA ALTERAZIONE STATICA, DEL FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN GRECCIO, VIA VELINO N. 3", da eseguirsi sull'immobile sito infraz. Limiti, Via Velino n. 3catastalmente distinto al Foglio n. 7Particella n. 353, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. a)del D.Lgs n. 42/04, di cui al successivo art. 136"immobili ed aree di notevole interesse pubblico", già sottoposta a tutela dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in particolare:

- *lett. c) e d): beni di insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche.*

con provvedimento di vincolo di cui al D.M. 22.05.1985;

VISTA la sentenza n. 240 della Corte Costituzionale depositata in data 17.11.2020, la quale ha di fatto annullato la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 5 del 02.08.2019, con la quale era stato approvato in via definitiva il P.T.P.R. Lazio;

VISTA la Direttiva prot. 1056599 del 03.12.2020 della Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, in merito alla disciplina paesaggistica da applicare a seguito dell'annullamento della D.C.R. n. 5/2019;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dalla Direttiva sopra citata, nel caso di specie trattandosi di bene sottoposto a vincolo dichiarativo deve ritenersi che allo stato trovino applicazione le previsioni di cui all'art. 21 della L.R. 24/98, in quanto disciplina sicuramente più restrittiva, e pertanto sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico, restauro conservativo;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. n. 42/04 e dell'art. 11, comma 3 e comma 4 primo periodo, delle Norme del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che trattasi di opera ricadente tra le fattispecie di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) b) c) della L.R. 22 giugno 2012, n. 8 ai fini dell'esercizio delle funzioni subdelegate;

CONSIDERATO che trattasi di opera ricadente ai p.ti3-4dell'Allegato B del d.P.R.13 febbraio 2017, n. 31, e pertanto assoggettata a procedimento semplificato;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del quanto previsto dalla L.R. 16.03.1982, n. 13, dal D.P.C.M. 12.12.2005, ovvero dal d.P.R. n. 31/2017, nonché dalle NTA del P.T.P.R. Lazio;

ATTESO che, come asseverato dal tecnico abilitato incaricato, per l'immobile in argomento non sussistono precedenti autorizzazioni paesaggistiche in quanto lo stesso è stato edificato precedentemente all'imposizione del vincolo con D.M. 22.05.1985 e risulta legittimato da licenza edilizia del 16.04.1968 e successiva licenza edilizia del 05.07.1974;

CONSIDERATO che il Comune di Greccio, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, secondo il procedimento semplificato di cui all'art. 11, commi 3 e 5, del d.P.R. n. 31/2017, ha valutato la conformità nonché la compatibilità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione prodotta e la relazione tecnica illustrativa di istruttoria del Responsabile del procedimento protocollo n. 2820 del 05.05.2021 alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma per la Provincia di Rieti via PEC in data 06.05.2021 ore 10:18:44, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, e ricevuta dalla medesima conferma di ricezione in data 06.05.2021 ore 10:19:49;

CONSIDERATO che, in accordo con quanto previsto all'art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31/2017, il Comune di Greccio, quale amministrazione procedente, ha reso disponibili alla Soprintendenza gli atti e i documenti necessari all'istruttoria ai fini del previsto parere, attraverso trasmissione via PEC degli stessi;

VISTA e richiamata la relazione tecnica istruttoria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che ritiene l'intervento meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che nel caso di specie l'intervento in argomento può ritenersi ricompreso tra gli interventi consentiti dalle previsioni di cui all'art. 21 della L.R. 24/98, e quindi conforme alla disciplina paesaggistica applicabile fino alla nuova definitiva approvazione e pubblicazione del P.T.P.R. Lazio, così come disposta con Direttiva prot. 1056599 del 03.12.2020 della Regione Lazio;

VISTO che in data 10.06.2021 è stato pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 56, supplemento n. 2, il P.T.P.R. Lazio definitivamente approvato con Deliberazione C.R. n. 5 del 21 aprile 2021;

CONSIDERATO pertanto che rispetto al procedimento istruttorio condotto relativamente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui in oggetto restano valide le valutazioni e conclusioni istruttorie effettuate;

CONSIDERATO che sono trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione da parte della competente Soprintendenza della suddetta documentazione comprensiva della proposta di provvedimento senza che sia intervenuto il parere vincolante del Soprintendente;

CONSIDERATO che in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5 dell'art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'art. 17bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

RITENUTO di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice secondo il procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017;

RILEVATO che le opere per le quali si richiede l'autorizzazione sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica applicabile, così come chiarito con la Direttiva prot. 1056599 del 03.12.2020 della Regione Lazio, e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area, coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dalle Norme del P.T.P. vigente, del P.T.P.R. Lazio adottato, nonché del P.T.P.R. Lazio approvato con D.C.R. n. 5/2021;

RITENUTO peraltro necessario prescrivere specifiche condizioni per il raggiungimento di una maggior tutela al fine di conseguire una maggiore compatibilità nonché salvaguardia ambientale e garantire il migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico;

## DETERMINA

1. ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 146 del D.Lgs.n. 42/2004 e art. 3 del d.P.R. n. 31/2017, secondo il procedimento semplificato di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, È AUTORIZZATA l'esecuzione delle opere relative all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'INVOLUCRO ESTERNO, SENZA ALTERAZIONE STATICA, DEL FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE SITO IN GRECCIO, VIA VELINO N. 3", da eseguirsi sull'immobile sito in fraz. Limiti, Via Velino n. 3, catastalmente distinto al Foglio n. 7 Particella n. 353, a condizione che:
  - *la tinteggiatura di finitura esterna sia scelta tra le colorazioni della gamma delle terre naturali;*
2. l'Ufficio competente in materia Edilizia ed Urbanistica valuterà le misure necessarie per accertare il rispetto di quanto prescritto nel presente parere;
3. la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruireo agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio in argomento, per gli interventi non ricadenti in ambito di "Attività Edilizia Libera" di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 380/01 e D.M. 02.03.2018 "Glossario Edilizia Libera";
4. l'Ufficio competente in materia Edilizia ed Urbanistica del Comune, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, accerterà la conformità urbanistico-edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura; ulteriormente dovrà inoltre accertare l'inesistenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area; in caso contrario la presente deve intendersi inefficace fino all'eventuale affrancazione del gravame stesso;
5. restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n. 42/04;
6. ai sensi dell'art 146, comma 11, del D.Lgs. n. 42/04 la presente determinazione di autorizzazione paesaggistica è trasmessa alla competente Soprintendenza, nonché alla Regione Lazio; la stessa è pubblicata ai sensi del successivo comma 13;
7. gli elaborati progettuali valutati ed approvati sono quelli di seguito elencati, prodotti in formato digitale ai sensi di legge:

<i>P1. Relaz. Paesaggistica_firm.pdf</i>	<i>prot. 65 del 07.01.2021</i>
<i>P2. Dichiarazioni asseverate_firm.pdf</i>	<i>prot. 65 del 07.01.2021</i>
<i>P3. Doc. Fotografica_firm.pdf</i>	<i>prot. 65 del 07.01.2021</i>
<i>P4. Elaborato Inquadramento_firm.pdf</i>	<i>prot. 65 del 07.01.2021</i>
<i>P5. Elaborato Architettonico_firm.pdf</i>	<i>prot. 65 del 07.01.2021</i>
8. sull'allegata copia cartacea del progetto conforme all'originale firmato digitalmente è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;
9. la presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/04. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo;
10. avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

**Il Responsabile del Procedimento**  
esperto in materia paesaggistico-ambientale  
**Ing. Andrea Valenzi**

